

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CGF  
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 194/CGF – RIUNIONE DEL 12 MARZO 2010

## I Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL'A.C. ANCONA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO A) PAR. IV) LETT. A) PUNTO 2) DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009, ASCRITTA AI SIGNORI GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI ED ENRICO PITOCCHI, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'A.C. ANCONA S.P.A., - NOTE 4085//477PF09-10/SP/BLP E 4117/478PF09-10/SP/BLP DEL 19.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)**

All'esito dell'esame delle note in data 10 novembre 2009 ed in data 18 gennaio 2010 inviate dalla CO.VI.SO.C., con le quali è stato comunicato che l'A.C. Ancona S.p.A. non ha fatto pervenire alla citata Commissione di Vigilanza la documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 entro il termine perentorio del 2 novembre 2009, il Procuratore Federale, rilevato che tale inadempimento integra la violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S., in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2) del Com. Uff. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, n. 142/A, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) i signori Giorgio Paolo Raffaele Perrotti e Enrico Petocchi, rispettivamente, Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato dell'A.C. Ancona S.p.A per le violazioni appena descritte; 2) gli stessi signori Giorgio Paolo Raffaele Perrotti e Enrico Petocchi, per la violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S., in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2) del Com. Uff. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, n. 142/A, per non aver pagato gli emolumenti a vari tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009; 3) i signori Giorgio Paolo Raffaele Perrotti e Giorgio Azzellino, rispettivamente, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'A.C. Ancona S.p.A e legale rappresentante della RSM Italy, soggetto responsabile del controllo contabile dell'A.C. Ancona S.p.A., per la violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non vera in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 entro i termini stabiliti dalle disposizioni federali; 4) l'A.C. Ancona S.p.A. a

titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2, C.G.S., per la condotta ascritta ai propri amministratori e legali rappresentanti.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuti provati e pacifici agli atti (i) il contestato inadempimento del mancato pagamento di emolumenti ed accessori a vari tesserati, (ii) l'esistenza del falso ideologico, costituito dalla non veritiera attestazione di aver eseguito detti pagamenti, e (iii) la buona fede del signor Azzellino, ha prosciolto quest'ultimo da ogni addebito ed ha inflitto le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 7 al signor Giorgio Paolo Raffaele Perrotti; inibizione di mesi 4 al signor Enrico Petocchi; penalizzazione di 1 punto in classifica all'A.C. Ancona S.p.A. da scontarsi nella corrente stagione sportiva; ammenda di € 20.000,00 all'A.C. Ancona S.p.A.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S., da parte della Commissione Disciplinare Nazionale e, conseguentemente, l'errata determinazione della sanzione minima in punti uno di penalizzazione inflitta all'A.C. Ancona S.p.A., in quanto, in sintesi, detta disposizione è diretta a punire autonomamente le due violazioni commesse dai dirigenti della stessa società sportiva escludendo la possibilità di considerare unitariamente, quale unico comportamento rilevante sul piano della sanzionabilità, le due condotte omissive in questione. Per quanto esposto, la Procura Federale ha richiesto di rideterminare la sanzione irrogata all'A.C. Ancona S.p.A., comminando la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica.

L'A.C. Ancona S.p.A. ha provveduto a depositare memoria difensiva, con la quale ha richiesto di confermare la decisione di primo grado e, pertanto, di rigettare l'appello proposto dalla Procura Federale.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 12 marzo 2010, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, per l'A.C. Ancona S.p.A., l'avv. Malagnini, i quali si riportano alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nei propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che il reclamo presentato dalla Procura Federale è fondato e, pertanto, va accolto.

Ed invero, il legislatore federale, al fine di dissipare alcuni dubbi interpretativi sorti in ordine all'art. 10, comma 3, C.G.S., ha modificato la richiamata disposizione, con pubblicazione avvenuta in Com. Uff. 134/A del 5 maggio 2009. Con tale innovazione sono stati distinti i due comportamenti omissivi in questione, mancato pagamento degli emolumenti e mancato pagamento degli accessori agli stessi, e sono state stabilite due autonome sanzioni, un punto di penalizzazione quale minimo edittale, per ognuna di esse.

Pertanto, risultando pacifiche agli atti del procedimento le omissioni degli organi societari della A.C. Ancona S.p.A. e sussistendo, quindi, i presupposti per l'applicazione delle sanzioni stabilite dal novellato art. 10, comma 3, C.G.S., la richiesta formulata dalla Procura Federale deve essere accolta.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione della squalifica di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

**2) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'8 MARZO 2010 E L'AMMENDA DI EURO 10.000,00 INFLITTA AL SIG. GABRIELE ORIALI, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010, ha inflitto al signor Gabriele Oriali, la sanzione dell'inibizione fino all'8.3.2010 e l'ammenda di €10.000,00.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Internazionale/Sampdoria del 20.2.2010, l'Oriali contestava ripetutamente la presenza dei collaboratori della Procura Federale, collocatisi nei pressi delle panchine di entrambe le squadre; infrazione rilevata dalla Procura Federale; con recidiva reiterata.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.2.2010.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 9.3.2010, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 14.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 211 del 22.2.2010)

Con rituale reclamo la società Genoa Cricket F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 211 del 22.2.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti le ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00, con diffida, per le condotte violente commesse dai suoi sostenitori nel corso della gara Juventus/Genoa del 14.2.2010.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza degli addebiti formulati rilevando che i suoi sostenitori avevano reagito a provocazioni da parte degli avversari.

Ha, altresì, eccepito l'inapplicabilità del sistema sanzionatorio operato dal Giudice Sportivo con richiamo all' art. 14, nn. 1 – 2 – 5 C.G.S., pur con le attenuanti, non adeguatamente valorizzate, ex art. 13, n. 1, lettere a) e b) C.G.S..

Rilevando, inoltre, che alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata per comportamenti dei suoi sostenitori "in campo avverso" esclusa proprio in virtù del dettato di cui al citato art. 14, comma 1, C.G.S. residuando a fini sanzionatori, esclusivamente, il precetto normativo previsto dall'art. 4, comma 3, C.G.S..

Dolendosi, infine, della sperequazione della sanzione comminata ove rapportata con altri episodi di condotte violente per le quali altre Società di Serie "A" sono state sanzionate per fatti di egual natura commessi dai propri sostenitori.

Concludendo, infine, per la riduzione dell'ammenda con diffida irrogata dal Giudice Sportivo.

Alla seduta del 12.3.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti.

Osserva questa C.G.F. che, pur condividendo l'erroneità del richiamo fatto dal Giudice Sportivo all'art. 14, nn. 1 – 2 – 5 C.G.S., applicabile alle gare disputate sul proprio campo, piuttosto che al dettato normativo di cui all'art. 4, n. 3 C.G.S., il reclamo è infondato nel merito e deve essere rigettato.

Nessun dubbio, infatti, sussiste circa la reiterazione delle condotte violente poste in essere dai sostenitori della società reclamante, ampiamente documentate anche attraverso le informative trasmesse dalla Procura Federale al Giudice Sportivo in conseguenza delle annotazioni inviate dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Torino, al cui contenuto questa C.G.F. si riporta per brevità.

Degna di particolare rilievo è, peraltro, l'informativa 18.2.2010 inviata dalla citata Questura alla Procura Federale, dalla quale si evince che nel corso di una carica di alleggerimento, resasi necessaria per allontanare dai cancelli divisorii i sostenitori genoani, un dipendente della Polizia di Stato è stato attinto, senza dubbio lanciato da uno di detti sostenitori, da un artificio pirotecnico (tipo fumogeno) che gli ha determinato ustioni di 2° e 3° grado al torace, giudicate guaribili in giorni 40.

La gravità e pericolosità del gesto, in una alle condotte violente, in precedenza poste in essere dai sostenitori genoani, danno conto della congruità della sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo e dalla quale questa C.G.F. non intende discostarsi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DEL SIG. STEFANO PROTTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18 APRILE 2010 SEGUITO GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA TIM CESENA/CHIEVO VERONA DEL 20.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 213 del 23.2.2010)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 18.4.2010, inflitta all'allenatore dell'A.C. Cesena S.p.A. a seguito della gara di Campionato Primavera TIM Trofeo Giacinto Facchetti – Cesena/Chievo Verona del 20.2.2010 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 213 del 23.2.2010) in quanto lo stesso allenatore rivolgeva all'Arbitro ed agli altri Ufficiali di gara continue locuzioni ingiuriose, gravemente offensive ed addebiti d'incapacità, reiterando poi tale comportamento all'atto dell'abbandono del recinto di giuoco, dalle gradinate e, al termine della gara, negli spogliatoi.

Il signor Stefano Protti, pur rammaricandosi per il proprio comportamento, ritiene la decisione del Giudice Sportivo sproporzionata in rapporto a quanto accaduto. Lo stesso, infatti, sostiene di aver agito in maniera irrispettosa e non violenta e che dette ingiurie non sono mai trascese nella minaccia e nell'intimidazione. Rileva altresì l'errore nell'indicazione del termine "recidivo" in quanto dichiara di non aver mai assunto prima un tale comportamento.

La Corte, esaminato il referto arbitrale ed udite le parti, pur riconoscendo al signor Protti l'apprezzabilità del rammarico per quanto accaduto, considera la sua condotta, peraltro reiterata, di natura gravemente irrispettosa e di esempio negativo, data anche la scarsa capacità di controllo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Protti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **II Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **5) RICORSO DEL CALCIATORE SCARLATO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA-FROSINONE DEL 28.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 217 del 2 marzo 2010, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Frosinone Scarlato Gennaro la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida per "*comportamento scorretto nei confronti di un avversario (settima sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa*".

Nel referto del Direttore di gara si legge che *“a fine partita il n. 6 Scarlato Gennaro del Frosinone il quale veniva nei miei confronti dicendomi : tu mi devi rispettare capito...vergognati...”*.

I fatti di cui è questione sono relativi all'incontro di calcio di Serie B Reggina/Frosinone del 28 febbraio 2010.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore squalificato chiedendo la riduzione della squalifica inflitta da due ad una giornata di gara, mantenendo l'ammonizione con diffida.

Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di rimodulare la sanzione da irrogare al reclamante nel senso di ridurre le giornate di squalifica da due ad una con comminazione tuttavia di ammenda per €5.000,00.

A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal giocatore – che lo stesso reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione – appare tuttavia meritevole di considerazione diversa da quella operata dal Giudice Sportivo Nazionale. E ciò segnatamente sul punto della operata qualificazione delle espressioni adoperate dal calciatore reclamante come espressioni ingiuriose, laddove le stesse appaiono alla Corte più correttamente qualificabili come irraguardose.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Scarlato Gennaro, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 gara effettiva e l'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **6) RICORSO DEL CALCIATORE STELLONE ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA-FROSINONE DEL 28.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 217 del 2 marzo 2010, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Frosinone Roberto Stellone la squalifica per tre giornate effettive di gara per *“avere, al 42° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata al volto; infrazione rilevata da un Assistente”*.

Il detto Assistente di gara ha infatti refertato che *“al 42° del II T. il n. 90 del Frosinone Stellone Roberto, a gioco in svolgimento e con il pallone lontano dal luogo del contatto, colpiva con una gomitata al volto il n. 3 della Reggina Costa Andrea. Si precisa che il giocatore colpito riprendeva il gioco senza necessità di cure mediche”*.

I fatti di cui è questione sono relativi all'incontro di calcio di Serie B Reggina/Frosinone del 28 febbraio 2010.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore squalificato chiedendo la riduzione della squalifica inflitta da tre ad una ovvero, in via subordinata, a due giornate effettive di gara.

Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame di riduzione ad una giornata (ovvero, in via subordinata, a due giornate) della squalifica inflitta al calciatore del Frosinone Roberto Stellone.

A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore – che lo stesso reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di

sanzione – appare connotato da quei tratti di particolare gravità che rendono legittima la irrogazione delle tre giornate di squalifica effettive disposta dal Giudice Sportivo Nazionale. Né, ai fini di che trattasi, assume specifica rilevanza la circostanza per cui il calciatore avversario ha potuto riprendere il gioco senza necessità di cure mediche. Ciò che, infatti, viene sanzionato è il comportamento del reclamante, la cui gravità va quindi considerata in sé. Così come va apprezzata, in senso sfavorevole al reclamante, la circostanza per cui, pur non trattandosi di intervento a gioco fermo, il fallo è stato oggettivamente effettuato con il pallone lontano dal luogo del contatto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Stellone Roberto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 13 settembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete